

**Risoluzione in tema di adeguamento ed immediata esecutività dell'esonero dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e sull'incompatibilità tra gli incarichi di Referente informatico, Referente per la formazione decentrata, componente del Comitato scientifico e quello di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.**

*(Risoluzione del 17 luglio 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 2008, ha adottato la seguente risoluzione:

“Il Consiglio superiore della magistratura, con la Circolare n. P5566/2002 del 19 marzo 2002, sulla base della considerazione che il positivo funzionamento dei Consigli giudiziari costituisce presupposto essenziale per il buon andamento dell'amministrazione della giurisdizione, aveva affrontato il problema dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti elettivi dei Consigli giudiziari al fine di porli nelle condizioni di svolgere adeguatamente i loro compiti istituzionali.

La necessità dell'esonero nasce dall'obiettiva gravosità dell'incarico assunto dai componenti elettivi dei Consigli giudiziari e dai crescenti carichi di lavoro di tali organismi, essenziali per il buon funzionamento del principio di necessario decentramento dell'autogoverno.

La precedente disciplina normativa prevedeva l'identica composizione dei Consigli giudiziari in tutti i distretti giudiziari, a prescindere dal numero degli uffici e dei magistrati professionali previsti in organico, nonostante i carichi di lavoro fossero notevolmente differenti, pertanto opportunamente si è introdotta una graduazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti dei Consigli giudiziari in ragione del diverso carico di lavoro di tali organismi.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, ha introdotto il Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed ha apportato rilevanti novità nella composizione dei Consigli giudiziari, differenziando il numero dei componenti in relazione all'ampiezza dell'organico magistratuale del distretto. La necessità di prevedere forme e misure di esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, tuttavia, non è venuta meno, in considerazione del notevole aumento di competenze decentrate a tali organismi e del conseguente aggravio dei compiti spettanti ai loro componenti.

La gravosità di tali compiti, frutto della necessaria valorizzazione del ruolo del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, richiede un notevole incremento dell'impegno dei componenti di tali organismi, che devono essere posti nella condizione di svolgere in modo esauriente e tempestivo il loro lavoro. Si tratta di attività che non possono e non devono ritenersi accessorie rispetto al lavoro giudiziario, ma, al contrario, essenziali perché incidenti sul buon andamento dell'amministrazione della giurisdizione e sull'efficacia dell'autogoverno.

Per aspetti diversi la necessità dell'esonero è stata avvertita anche per i magistrati incaricati di svolgere le funzioni particolari di referente informatico, referente per la formazione decentrata e di componente del Comitato scientifico.

Le circolari sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari hanno da tempo previsto per i magistrati incaricati di tali funzioni il riconoscimento di un "esonero" dall'attività giudiziaria ordinaria.

L'esonero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura trova ragion d'essere nella finalità cui sono preposte le predette "funzioni particolari", dirette a potenziare la qualità e l'efficienza della giurisdizione nel distretto nonché la formazione omogenea sul territorio nazionale della magistratura.

In tale prospettiva, pertanto, le attività connesse allo svolgimento delle suddette funzioni devono ritenersi a pieno titolo rientranti nell'alveo dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

In altri termini, il magistrato, se normalmente dedica le sue energie e risorse all'espletamento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, può, tuttavia, essere destinatario anche di altre attribuzioni, la cui rilevanza, su un piano ordinamentale, non può ritenersi meramente subordinata ed il cui espletamento concorre a formare il suo "carico di lavoro".

Ciò premesso vanno in questa sede ribadite e confermate le scelte operate dal Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione della circolare per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, nella quale sono state organicamente disciplinate forma e misura degli esoneri spettanti ai componenti elettivi dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ai referenti informatici, ai referenti per la formazione decentrata ed ai componenti del Comitato scientifico.

In particolare, per quanto riguarda l'esonero parziale dal lavoro dei componenti elettivi dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, va sottolineato che esso è strumento indefettibile e irrinunciabile per il buon funzionamento di tali organismi espressione dell'autogoverno decentrato.

La concreta applicazione dell'esonero va disposta con variazione tabellare ed è, pertanto, demandata al dirigente dell'ufficio interessato, che ne deve assicurare la piena, concreta ed attuale operatività, in riferimento alle funzioni tabellari svolte.

Per ciò che concerne le percentuali di esonero, esse sono fissate dal par. 70 della Circolare per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 e vanno in questa sede richiamate:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica;
- b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali;
- c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali;
- d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica;
- e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Tali percentuali di esonero sono immediatamente esecutive e delle stesse, come già stabilito al suddetto paragrafo 70 della Circolare, non possono usufruire i componenti eletti che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi.

I Consigli Giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, eletti lo scorso aprile, provvederanno, nel corso della prima seduta del mese di settembre 2008, ad avviare il procedimento per l'esonero disciplinato nel paragrafo della Circolare sopra richiamato.

Nella medesima Circolare, ai paragrafi 67, 68 e 69, sono fissate le percentuali di esonero per i referenti informatici, i referenti per la formazione decentrata e i componenti del Comitato scientifico. Esse sono state fissate come segue:

- a) per i referenti informatici in percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro;
- b) per i referenti per la formazione decentrata in percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro;
- c) per i componenti del Comitato scientifico in percentuale stabilita nel 30% del carico di lavoro.

Tali percentuali di esonero sono, del pari, immediatamente esecutive.

In una prospettiva che tende a valorizzare la diffusione e la partecipazione all'essenziale attività di autogoverno, è altresì necessario prevedere stringenti incompatibilità tra tali diversi incarichi ed il conseguente divieto di cumulo degli stessi.

La soluzione si impone, innanzitutto, per evitare che, con il sommarsi degli incarichi e dei relativi esoneri in capo ad uno stesso magistrato, possa esserne pregiudicata l'attività giurisdizionale. Inoltre, trattandosi di funzioni di alto livello qualitativo, il loro corretto ed efficace

esercizio può assicurarsi soltanto con lo svolgimento in via esclusiva di ciascuna di esse. Infine, con la disposta incompatibilità, si garantisce la partecipazione diffusa all'autogoverno della magistratura, che si esprime anche attraverso l'esercizio delle funzioni in esame.

Appare evidente la preminenza dell'incarico di componente sia del Consiglio giudiziario che del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in ragione dell'importanza di tali organismi, che costituiscono fulcro del decentramento dell'attività di autogoverno, nonchè in considerazione del rilievo degli stessi, derivante dal loro carattere elettivo.

Ne consegue che il magistrato eletto al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione (o che di esso fa parte di diritto) dovrà, entro la prima seduta del mese di settembre p.v., rinunciare ad eventuali altri incarichi ricoperti, tra quelli indicati. Nel caso in cui nel termine indicato non intervenga la rinuncia da parte dell'interessato, il Consiglio superiore, con delibera ricognitiva, ne dichiarerà la decadenza dagli incarichi di referente informatico, formatore decentrato o componente del Comitato scientifico.

Allo stesso modo, i componenti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione non potranno concorrere per il conferimento di uno degli incarichi suddetti, per tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.

Pertanto

delibera

l'approvazione delle sopra indicate direttive in tema di adeguamento ed immediata esecutività dell'esonero dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione nonchè sull'incompatibilità tra gli incarichi di Referente informatico, Referente per la formazione decentrata, componente del Comitato scientifico e quello di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.”